

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedizione

Prot. n. 92

Del 05 APR. 2018

N° 10 DEL 26.03.2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** del giorno **VENTISEI** del mese di **MARZO** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'avviso diramato dal **Presidente** in data **20.03.2018** prot. n° **7063**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** ed in **SEDUTA PUBBLICA** presso la casa Comunale

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE GILDA TRANZILLO**.

alle ore 23.05 fatto l'appello nominale risultano presenti:

1) PAOLA LANZARA	SI	13) ANDREA DONATO	SI
2) ANTONIA ALFANO	SI	14) VINCENZO DI LEO	SI
3) FRANCESCO LONGANELLA	SI	15) VINCENZO LAMBERTI	SI
4) GILDA TRANZILLO	SI	16) ANTONINO COPPOLA	SI
5) GIOVANNI DE CARO	SI	17) ANIELLO CAPUANO	SI
6) GIUSTINA GALLUZZO	SI		
7) FILOMENA PASCARIELLO	NO		
8) ADRIANA CARRATÙ	SI		
9) MICHELE FASOLINO	SI		
10) RAFFAELE SELLITTO	SI		
11) ALFONSO DE VIVO	SI		
12) FRANCESCO SPINELLI	SI		

PRESENTI 16

ASSENTI 01

ASSESSORE ESTERNO

GIUSEPPE ALFANO SI

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE – DOTT. ssa MARIA CECILIA FASOLINO**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 26/03/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge di stabilità per l'anno 2014, Legge n. 217/2013, ha previsto all'art. 1, comma 639 e successivi, l'istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l'altro è collegato all'erogazione dei servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili;
- con il termine "servizi indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- i commi 676 e 677 fissano l'aliquota di base della TASI nella misura dell'1 per mille, con possibilità di un suo azzeramento e, per l'anno 2014, un'aliquota massima pari al 2,5 per mille;
- il comma 677 è stato modificato dall'articolo 1 comma 1 del D.L n.16 del 06/03/2014 pubblicato in G.U. n. 54 del 06/03/2014 che testualmente recita: *"al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"*;
- il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, ha esteso al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;
- Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sono state introdotte ulteriori importanti modifiche alla disciplina relativa alla TASI (Tassa Servizi Indivisibili);
- l'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), così come modificato dal comma 37 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Legge di Bilancio 2018"), prevede che, anche per l'anno 2018, i comuni possono continuare a mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la stessa maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, confermata per l'anno 2016;
- l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), così come modificato dal comma 37 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Legge di Bilancio 2018"), stabilisce che: *"Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2017 e 2018 è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote deliberate per l'esercizio 2015"*;

- il comma 681 stabilisce che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- l'art. 3C comma 5 del regolamento comunale TASI, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 10.04.2014, come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/04/2016, stabilisce che l'occupante e il titolare del diritto reale versano la TASI nella misura stabilita annualmente nella delibera consiliare in cui vengono determinate le aliquote;

Considerato che:

- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a quanto previsto dal Regolamento TASI, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 10.04.2014 come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/04/2016, è necessario indicare, per l'anno 2018, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2018/2020, è stato differito al 28 febbraio 2018;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2018/2020, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Richiamati:

- il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 22.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, a termine della quale sono state approvate le aliquote del tributo a valere per l'anno 2017;

Ritenuto:

- di confermare, ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, le aliquote del tributo stabilite con le richiamate Delibere di Consiglio, nonché la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2017;

Dato atto:

- che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti:
 - o **Manutenzione strade:** 140.000,00 euro (su un totale di 220.000,00 euro)
- Che tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all'interno dei vari Centri di responsabilità di spesa, che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI;

- **Acquisito** il parere ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 267/2000;

SENTITI gli interventi dei sigg. Consiglieri, riportati in allegato alla delibera consiliare n. 08 della seduta odierna, essendo stata accorpata la discussione sui punti relativi al bilancio.

eseguito l'appello alle ore 23.05 risultano presenti numero consiglieri 16 compreso il Sindaco – assenti n. 1 (Consigliere Filomena Pascariello);

con voti favorevoli n. 11 - contrari n. 5 (Consiglieri Donato, Di Leo, Lamberti, Coppola e Capuano);

DELIBERA

- DI STABILIRE** che:
 - a) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i seguenti:
Manutenzione strade: 140.000,00 euro (su un totale di 220.000,00 euro)
 - b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all'interno dei vari Centri di responsabilità di spesa, che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI;
- DI DETERMINARE**, a valere per l'anno 2018, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2017, come desumibili dalle tabelle che seguono:

ALIQUOTE TASI - ABITAZIONI PRINCIPALI - cat. A1, A8, A9	
RENDITA CATASTALE	ALIQUOTA
da 0,00 euro a 300,00 euro	0,00
da 300,01 euro a 600,00 euro	2,50
da 600,01 euro a 1.000,00 euro	2,70
oltre 1.000,01 euro	2,80

PERTINENZE - ABITAZIONI PRINCIPALI - cat. A1, A8, A9	
RENDITA CATASTALE	ALIQUOTA
da 0,00 euro a 300,00 euro	0,00
oltre 300,01 euro	2,50

ALIQUOTE TASI - ALTRI IMMOBILI -	
CATEGORIA CATASTALE	ALIQUOTA
CATEGORIA A	0,50
CATEGORIA A10	0,50
CATEGORIA B	0,50
CATEGORIA C1	0,50
CATEGORIA C3	0,50
CATEGORIA C	0,50
CATEGORIA D	0,50
AREE FABBRICABILI	0,50

3. **DI STABILIRE** altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle previste per il pagamento dell'IMU, salvo diversa indicazione della Giunta;
4. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
5. **DI DARE ATTO** che la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia applicata nella stessa misura stabilita per l'anno 2017;
6. **DI DARE ATTO** che il gettito lordo del tributo è previsto in euro 140.000,00 e che la presente deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti;
7. **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018 in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Successivamente su proposta del Presidente del Consiglio Comunale.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la medesima votazione sopra riportata

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134 T.U.E.L. - D.L.vo 18.08.2000, n° 267.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE avente ad oggetto:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE – ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ANNO 2018.**

=====

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE

Visto, parere favorevole espresso in data 19.03.2018


Il Ragioniere
Dott. Angelo Grimaldi

LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
GILDA TRANZILLO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il 05 APR. 2018

Publicata all'Albo Pretorio il _____


per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Castel San Giorgio li, 05 APR. 2018

Castel San Giorgio li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, 05 APR. 2018



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

